

tenda disporre per la revoca di tale illegale illecito trattamento. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Assennato ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri delle finanze e dell'economia nazionale, per conoscere se: — anche in relazione al dibattito parlamentare sull'istituzione e sul carattere unitario dell'imposta generale sul vino, — non credano si debba addivenire all'abolizione dell'imposta sul vino o quanto meno alla sua sospensione per l'anno in corso e successiva trasformazione, tenendo presente la varietà normale della produzione e le attuali condizioni del mercato in rapporto al costo del prodotto. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Mancini Augusto ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro degli affari esteri, per conoscere i motivi per i quali, secondo il decreto 18 settembre 1923, vennero soppresse le agenzie consolari di Cleveland, Detroit, Duluth, S. Louis, Baltimora, Pittsburg, Buffalo, Newark, New Haven e Los Angeles nel territorio degli Stati Uniti, località nelle quali mi consta esistere degli importanti nuclei di emigranti italiani. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Lazzari ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per conoscere quali criteri ha seguito nell'interpretare l'articolo 14 del Regio decreto n. 440. In base alle norme legislative del cessato regime gli impiegati acquistano il diritto alla pensione al compimento del 40° anno di servizio; la pensione stessa importava per questi 10 anni il 40 per cento e per ogni anno successivo il 2.4 per cento dell'ultimo stipendio e di una parte dell'aggiunta di attività per modo che al compimento di 35 anni di servizio all'impiegato spettava come pensione l'intero stipendio ultimamente percepito più la corrispondente parte di aggiunta di attività.

« Quando il tempo di servizio utile per la liquidazione dell'intera pensione fu ridotto da 40 a 35 anni, fu corrispondentemente aumentato il contributo a carico dell'impiegato, per la pensione. La Commissione interministeriale incaricata di predisporre l'assimilazione riconobbe il carattere di « diritto acquisito » al diritto della pensione per quegli impiegati che alla data del 1° luglio 1920 avessero compiuto 10 anni di servizio e riconobbe pure, che avendo gli impiegati versato il loro contributo per la pensione in ragione di 35 anni anzichè di 40,

come è possibile dalle norme del Regno, gli anni di servizio fino alla data sopradetta dovevano computarsi in ragione di 35:40 (per gli insegnanti in ragione di 30:40) per modo che un anno corrispondeva ad un settimo (rispettivamente $1 = 1 : 1\frac{1}{3}$) per gli insegnanti).

« In base a tale riconoscimento di diritti la Commissione aveva formulato l'articolo 16 dello schema di decreto dell'assimilazione giuridica come segue: Art. 16. Agli effetti della liquidazione della pensione il tempo utile di servizio prestato fino al 1° luglio 1920 va computato in base alle disposizioni del cessato regime; quello compiuto dopo la data anzidetta secondo le norme vigenti nel Regno. In tutti i casi in cui, secondo le norme vigenti nelle vecchie provincie è prescritto un tempo complessivo di servizio di 40 anni, gli anni di servizio compiuti fino al 1° luglio 1920 dagli impiegati che, per le disposizioni del cessato regime, erano tenuti a prestare un servizio effettivo di 30 o 35 anni sono da calcolarsi nel rapporto di 30:40 o 35:40, così che ad ogni anno compiuto fino alla predetta data va aggiunto un terzo o un settimo di anno.

« L'esistenza delle altre condizioni per l'acquisto del diritto alla pensione diretta o indiretta, sarà valutata a norma delle leggi ed ordinanze del cessato regime, in quanto le condizioni stesse si siano verificate prima del 1° luglio 1920. Al corrispondente articolo 14 del Regio decreto degli 8 febbraio 1923, n. 440 (*Gazzetta Ufficiale* 12 marzo 1923, n. 59), sull'assimilazione giuridica fu nella redazione finale data la seguente dizione: « Per la determinazione del servizio utile agli effetti della liquidazione della pensione saranno applicate fino al 1° luglio 1920 le disposizioni del cessato regime ».

« Dovrebbe essere inteso che questo articolo contenga in una dizione più concisa, come si conviene allo stile delle leggi, le disposizioni espresse nei tre comma dell'articolo 16 del succitato schema di decreto, altrimenti tutto l'articolo non avrebbe senso.

« Il Ministero delle finanze invece con suo recente decreto diede al predetto articolo 14 una propria interpretazione — dal proprio punto di vista, dice il decreto — nel senso cioè che le disposizioni del cessato regime valgano soltanto per determinare o giudicare, se una determinata specie o qualità di servizio sia o meno comprovabile agli effetti della pensione e dispone che il diritto alla pensione non possa essere acquistato che al compimento del 20° anno di servizio, viene quindi anche escluso il computo del tempo passato al 1° luglio 1920 nella proporzione di un anno = $1 : 1\frac{1}{7}$. Con